



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

L'art. 151 del TUEL prevede che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, stesso termine entro il quale i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) per l'anno **2023**.

E' stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) ed è ora in corso la discussione del disegno di legge relativo alla "Legge di Bilancio 2023".

Nonostante le grandi incertezze dovute alla situazione esterna, si ritiene che si possa approvare in ogni caso entro dicembre una previsione attendibile, prudente e veritiera che tenga conto delle variabili in corso.

Non approvare il bilancio entro il 31 dicembre e gestire in esercizio provvisorio ha delle conseguenze negative sull'operatività dell'Ente tra cui:

- gestire solo l'attività ordinaria in dodicesimi,

- l'impossibilità di attuare nuove strategie per attenuare gli effetti della crisi a livello locale che non siano definite nei documenti di programmazione vigenti, quali misure a sostegno di categorie più fragili,
- avere minor tempo per realizzare i nuovi investimenti non previsti nei vigenti strumenti di programmazione.

In questo quadro appare necessario individuare le modalità che consentano di coniugare la costruzione di un bilancio con previsioni congrue, veritiere e attendibili con il rispetto delle tempistiche ordinarie, partendo dalle principali disposizioni normative approvate nel corso del 2022 che avranno riflessi anche sulla programmazione 2023/2025.

Le principali normative intervenute nel corso del 2022

- DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 - Decreto MILLEPROROGHE
- DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022 - Decreto SOSTEGNI-TER
- DL 17/2022 convertito in Legge 34/2022 - Decreto ENERGIA
- DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 - Decreto UCRAINA
- DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022 - Decreto AIUTI
- DL 73/2022 convertito in Legge 122/2022 - Decreto SEMPLIFICAZIONI FISCALI
- DL 115/2022 convertito in Legge n.142/2022 Decreto AIUTI-BIS
- DL 144/2022 – Decreto AIUTI-TER

L'utilizzo fondi covid ed altre disposizioni per l'emergenza

DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022. Decreto SOSTEGNI-TER

Art.13 Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse Covid assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

Possibile utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito (di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate.

Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

DL 30/12/2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", conv. Legge 25/02/2022 n.15

Art. 3, comma 5-sexies. Svincolo quote di avanzo vincolato di amministrazione.

La norma proroga all'esercizio 2022 (rendiconto 2021) la disposizione dell'art. 109 del d.l.18/2020, la quale prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo,

sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi dovuti dall'emergenza COVID-19.

DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022 Decreto SOSTEGNI-TER

Art.13 – comma 6 Estensione anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza Covid.

È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19 (art. 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 - DL cura Italia)

DL 17/05/2022, n. 50, conv. in Legge 15/07/2022 n. 91 DECRETO AIUTI

Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI (Art. 40, comma 5-ter).

Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi Covid biennio 2020-2021, esclusi i ristori specifici di spesa.

A questo proposito, si deve altresì ricordare che le risorse assegnate con il "Fondo di solidarietà alimentare" nel 2021 (art. 52 del dl 73/2021) sono fin dalla legge istitutiva utilizzabili per il "sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" e pertanto i relativi residui non utilizzati possono concorrere alle riduzioni della Tari con riferimento alle utenze domestiche di nuclei familiari in difficoltà.

DL n.73 del 21 giugno 2022 – "Semplificazioni fiscali" Centri estivi (articolo 39)

E' istituito il fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Disposizioni in materia di tributi, aliquote, tariffe e piano finanziario Tari

DL 30/12/2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", conv. Legge 25/02/2022 n.15

Art. 3, comma 5-quinquies. Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI.

Si prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione.

DL 17/05/2022, n. 50, conv. in Legge 15/07/2022 n. 91. DECRETO AIUTI

Delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio (Art. 43, c. 11)

Il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF viene strutturalmente ex lege allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile.

La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

DL 4/2022 convertito in Legge 25/2022 Decreto SOSTEGNI-TER

Art.13 – comma 5-bis

Gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.

Fondo di solidarietà comunale e altri trasferimenti erariali

DL 30/12/2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", conv. Legge 25/02/2022 n.15

Art. 3, comma 5. Fondo di solidarietà comunale

Viene modificata la lettera d-bis) dell'art. 1, comma 449 legge 232/2016, stabilizzando la quota di 25 milioni destinata a mitigare gli effetti delle variazioni negative del Fondo di solidarietà comunale dovute alla perequazione.

Tale quota sarebbe decaduta dal 2023.

DL 30/12/2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", conv. Legge 25/02/2022

n.15

Art. 5 – bis. Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Viene aumentato da 100 a 200 milioni a decorrere dall'anno 2022 il fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito dalla legge di bilancio 2022.

100 milioni in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane 100 milioni in favore dei Comuni

Il contributo è stato determinato, per ciascun Comune, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 istituti scolastici localizzati nel territorio del Comune beneficiario.

DL 09/08/2022 n.115/2022 conv. in Legge n.142/2022 – AIUTI-BIS

Scorrimento graduatoria relativa al 2022 per sostegno alla progettazione degli enti locali (Art.16 Comma 3)

Viene previsto lo scorrimento della graduatoria relativa al 2022 per il sostegno alla progettazione degli enti locali con l'utilizzo delle risorse 2023 destinate al medesimo scopo (commi 51-58, L. n. 160/2019).

I progetti ammissibili ma non finanziati sulla base delle risorse disponibili per il 2022 sono ora in parte finanziati con l'utilizzo di 350 milioni di euro attualmente stanziati per il 2023.

Si ricorda che con il DM Interno del 10 giugno 2022 sono state attribuite risorse per 280 milioni di euro a 1.782 progetti presentati, nell'ambito di una graduatoria comprendente un numero molto maggiore di richieste ammissibili (oltre 12mila posizioni, per oltre 1,5 miliardi di euro). Lo scorrimento dovrebbe quindi portare a più che raddoppiare le posizioni finanziate, sulla base della graduatoria pubblicata con il citato DM Interno.

Interventi a favore degli Enti Locali in materia di «CARO ENERGIA»

DL 01/03/2022 n.17 convertito in Legge 27/04/2022, n. 34 Decreto Energia

ART.27 – COMMA 2. Contributi straordinari agli enti locali Il comma 2, per garantire la continuazione dei servizi erogati istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

DL 17/05/2022, n. 50, conv. in Legge 15/07/2022 n. 91 DECRETO AIUTI

Incremento contributo straordinario caro bollette (Art. 40, comma 3) Il comma 3 incrementa il contributo straordinario già previsto dal dl n. 17/2022 (art. 27, co. 2). Tale fondo viene incrementato per l'anno 2022 di

170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro

in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Il riparto viene fatto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

DL 09/08/2022 n.115/2022 conv. in Legge n.142/2022 – AIUTI-BIS

Misure straordinarie in favore degli enti locali (Art. 16)

Incremento di 400 milioni del contributo caro-energia a favore degli enti locali (Art.16 Commi 1-2)

Vengono stanziati ulteriori 400 milioni di euro a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all'art. 27, co. 2, del dl 17/2022, di cui 350 ai Comuni e 50 a Città Metropolitane e Province.

DL 23/09/2022 N. 144/2022 – AIUTI-TER

Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali (Art. 5) Vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro, di cui 160 per i Comuni e 40 milioni per le Città metropolitane e le province, a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all'art. 27, co. 2, del dl 17/2022.,in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

La ripartizione sarà fatta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Stato-città entro il 31 ottobre 2022.

DL 21/03/2022, n. 21 conv. in Legge 20/05/2022, n. 51 Decreto Ucraina

Art. 37 ter. Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia

L'utilizzo avanzi di amministrazione disponibili (già esteso al 2022 con riferimento all'emergenza pandemica) viene ora esteso anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019 e, in ogni caso, per la sola quota non coperta da altre assegnazioni statali;

Stessa estensione viene disposta anche con riferimento agli "avanzi Covid", cioè agli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21, con la necessaria esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie

DL 17/05/2022, n. 50, conv. in Legge 15/07/2022 n. 91. DECRETO AIUTI

Utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione e fondi residui da emergenza Covid anche per copertura spese gas e non solo energia elettrica

(Art. 40, comma 3-bis). La norma consente agli enti locali di utilizzare, per l'anno 2022, la quota libera dell'avanzo di amministrazione e l'avanzo vincolato da fondi Covid (esclusi ristori specifici di spesa), a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per il gas, oltre che dell'energia elettrica.

DL 17/05/2022, n. 50, conv. in Legge 15/07/2022 n. 91. DECRETO AIUTI

Utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento a copertura delle spese per energia elettrica e gas (Art. 40-bis)

Comuni, CM e unioni dei comuni, per il solo anno 2022, possono utilizzare le somme effettivamente incassate delle multe per violazioni al codice della strada, quelle per eccesso di velocità e quelle relative alle soste a pagamento comunali “a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas”.

La norma non richiede alcuna verifica o dimostrazione degli aumenti intervenuti sulle utenze in questione.

Gli incassi da considerare sono quelli relativi ad accertamenti di competenza dell’esercizio 2022.

Bilancio 2023/2025. Principali aspetti gestionali attenzionati

P.N.R.R.

le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa.

Tali equilibri dovranno misurarsi con la capacità dell’ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal PNRR; problema, questo, che, verosimilmente, troverà soluzione con l’anticipazione di risorse a valere sul fondo rotativo da parte del Ministero titolare dell’azione ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 152/2021.

Non va, comunque, trascurato il rischio di restituzione della somma laddove non dovesse risultare raggiunto il target di riferimento.

La prevenzione di questo rischio richiede, innanzitutto, da parte del soggetto attuatore un efficace controllo e monitoraggio sulla realizzazione del cronoprogramma e, quindi, una specifica organizzazione degli uffici tecnici dei predetti enti.

In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un’accelerazione della fase organizzativa interna, è utile verificare l’adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare “la macchina amministrativa e gestionale” focalizzando l’attenzione:

- sul personale, con particolare riferimento all’adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà assunzionali derogatorie;
- sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla governance del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;
- sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull’implementazione da parte dell’Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni

MISURE DEROGATORIE per l’attuazione del PNRR:

Spese di personale

- deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo degli enti (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021) utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente alle verifiche contemplate dalla richiamata normativa;
- assunzioni a tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, co. 18- bis, D.L. n. 152/2021).

Spese di investimento:

- possibilità, fino al 2026, d'iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria;
- possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante (art. 15, D.L. n. 77/2021);
- possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, D.L. n. 77/2021);
- possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei contratti pubblici;
- possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (art. 15, co. 3, D.L. n. 77/2021).

Bilancio 2023/2025. Le risorse già disponibili.

Legge 30/12/2020 n.178 – Legge di Bilancio 2021

Commi 791-794 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale aumenta, per lo sviluppo dei servizi sociali di complessivi:

- 215,9 milioni di euro per l'anno 2021
- 354,9 milioni per l'anno 2022
- 499,9 milioni per l'anno 2023
- 545,9 milioni per l'anno 2024
- 640,9 milioni per l'anno 2025
- 742,9 milioni per l'anno 2026
- 501,9 milioni per l'anno 2027
- 559,9 milioni per l'anno 2028
- 618,9 milioni per l'anno 2029
- 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030

Commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali)

Il comma 797, intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o

associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017), precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale.

Tutto ciò nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022

Art.1 – comma 172 e 173 - Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia

Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido.... Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio ASILI NIDO, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni.

Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a

175 milioni di euro per l'anno 2023

230 milioni di euro per l'anno 2024

300 milioni di euro per l'anno 2025

450 milioni di euro per l'anno 2026

1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022

Art.1 – comma 174 – Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022,

50 milioni di euro per l'anno 2023

80 milioni di euro per l'anno 2024

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

120 milioni a decorrere dall'anno 2027

con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022

Art.1 – comma 179 e 180 – Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità

Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Art.1 – comma 350 – Fondo biblioteche

Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.1 – comma 593-596 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

E' previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro nel 2022 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Il Fondo è utilizzato per finanziare:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agrosilvo- pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento

Risorse destinate agli investimenti

Art.1 – comma 407 e seguenti – Fondo per la messa in sicurezza strade Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza

(da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori).

E' possibile utilizzare gli importi delle 2 annualità congiuntamente su unica gara con cronoprogramma ripartito sui 2 esercizi

Art.1 – comma 415 – Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali

Incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti

locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

Art.1 – comma 418-419 – Rifinanziamento aree interne

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

I contributi ai comuni delle aree interne sono contributi a fondo perduto erogati alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate nei comuni delle aree interne, classificate secondo il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica.

Le spese

Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022

Art.1 – comma 583-587 – Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali La norma prevede che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. A decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Art.1 – comma 610-611 – Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

In attesa comunque che la legge di bilancio apporti ancora ulteriori novità le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto con deliberazione di Giunta Comunale **n. 78 del 19/07/2022** e approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 16 in data 08/11/2022** tenendo dunque conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno **2023** e per il triennio **2023/2024/2025**.

In data **13/10/2022** il Consiglio dell'Istituzione Museo del Rubinetto e della sua tecnologia ha approvato il bilancio di previsione **2023/2024/2025**.

Con deliberazione **n. 04 del 15/11/2022** il Consiglio dell'Azienda Speciale Farmaceutica ha approvato il budget previsionale **2022/2023/2024/2025**.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario **2022**, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 17 del 22/02/2022**.

La Giunta Comunale, in data **22/11/2022**, ha poi assunto le seguenti deliberazioni:

- "Approvazione del verbale di chiusura al 31.12.2022 e determinazione dell'avanzo presunto vincolato";
- "Destinazione per l'anno 2023 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Art. 208 del C.S.";
- "Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi. Determinazione o conferma nuove tariffe o contribuzioni per l'anno 2023";
- "Conferma delle tariffe per l'anno 2023 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone unico)";
- "Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività terziarie. Anno 2023".
- "Attribuzione valori base di riferimento per le aree edificabili ai fini Imu".

Inoltre per quanto concerne la spesa:

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;
- le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio **al 31.12.2022**, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale;

Con l'entrata in vigore del Dpr 81/2022 gli enti locali sono chiamati a coordinare il nuovo Piao con gli adempimenti che lo stesso ha assorbito. Tra questi un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse umane è svolto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ora trasfusa nel Piano integrato di attività e organizzazione.

Pertanto in questa fase si riportano i dati relativi alla capacità assunzionale sulla base delle norme vigenti, demandando al successivo PIAO la programmazione del fabbisogno specifica per il 2023-2025.

Il Comune di **San Maurizio d'Opaglio** registrando una popolazione al 31.12.2021 di n. **2991** abitanti appartiene alla fascia demografica **D**. In base alla Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari **al 27,20%**.

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti nette è pari **al 25,80%** come nel prospetto dimostrato:

	ANNI	VALORE
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato	2021	634.089,23
	2019	2.468.242,53
	2020	2.573.502,79
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	2.464.893,83
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.502.213,05
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	54.500,00
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.457.213,05
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette		25,80%

Il rapporto risulta al di sotto del valore soglia previsto per la fascia demografica di appartenenza.

Si riporta il dettaglio della spesa storica del personale:

VOCE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SPESA ex INTERVENTO 01	675.937,58	675.226,02	639.921,42	635.475,42	607.491,93	634.266,11	664.693,06	644.923,99	653.589,27	606.768,17	634.089,23
ALTRE SPESE ex intervento 03											
IRAP ex intervento 07	46.414,10	44.619,05	39.957,94	39.267,33	39.233,25	40.147,56	39.673,71	40.364,80	43.325,40	38.237,34	37.727,71
TOTALE	722.351,68	719.845,07	679.879,36	674.742,75	646.725,18	674.413,67	704.366,77	685.288,79	696.914,67	645.005,51	671.816,94
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	94.111,26	84.987,20	105.498,81	107.254,39	103.291,71	104.001,67	106.375,05	114.408,71	120.293,83	118.355,16	140.747,18
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	94.111,26	84.987,20	105.498,81	107.254,39	103.291,71	104.001,67	106.375,05	114.408,71	120.293,83	118.355,16	140.747,18
TOTALE	628.240,42	634.857,87	574.380,55	567.488,36	543.433,47	570.412,00	597.991,72	570.880,08	576.620,84	526.650,35	531.069,76
TOTALE SPESA MEDIA PERSONALE CERTIFICATA NEL TRIENNIO 2011/2013											612.492,95

Infine occorre verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011/2013:

	Media 2011/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	612.492,95	634.800,00	634.600,00	635.100,00
Spese macroaggregato 103		-	-	-
Irap macroaggregato 102		41.000,00	41.000,00	41.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		-	-	-
Totale spese di personale (A)		675.800,00	675.600,00	676.100,00
(-) Componenti escluse (B)		128.000,00	128.000,00	128.000,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B		547.800,00	547.600,00	548.100,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

- è stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011;
- lo stanziamento del fondo di riserva ammontante ad **€ 10.850,00 nel triennio 2023/2025** pari allo **0,46 %** del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 13.650,00 nel triennio 2023/2025** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge;
- lo stanziamento del fondo riserva di cassa rientra nei limiti di legge;
- è stato altresì previsto prudenzialmente un fondo per rinnovi contrattuali futuri pari ad **€ 2.600,00 nel 2023, € 2.400,00 nel 2024, € 2.900,00 nel 2025**, oltre che un fondo garanzia debiti commerciali per **€ 1.000,00 nel 2023 ed € 1.000 nel 2024/2025**, anche se l'Ente, sulla base delle risultanze contabili e degli indicatori sulla tempestività dei pagamenti non vi sarebbe tenuto
- negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14;
- le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire e come meglio descritto nei prospetti indicati successivamente;

Al bilancio di previsione finanziario **2023 - 2025** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983 e che gli stessi hanno un livello di copertura pari **al 70,14 %** come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio di previsione;
- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani sarà coperto dai proventi del servizio nella misura del 100%;
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato elaborato lo schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	2023	2024	2025
<i>TITOLO I entrate tributarie</i>	€ 1.803.000,00	€ 1.801.000,00	€ 1.788.000,00
<i>TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	€ 114.200,00	€ 121.200,00	€ 111.200,00
<i>TITOLO III entrate extratributarie</i>	€ 633.500,00	€ 635.000,00	€ 633.500,00
<i>TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...</i>	€ 892.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
<i>TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti</i>	€ 220.000,00	€ -	€ -
<i>TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria</i>	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
<i>TITOLO IX partite di giro</i>	€ 626.000,00	€ 626.000,00	€ 626.000,00
<i>avanzo di amministrazione applicato</i>		€ -	€ -
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	€ -		€ -
TOTALE	€ 6.288.700,00	€ 5.333.200,00	€ 5.258.700,00

SPESA	2023	2024	2025
<i>TITOLO I spese correnti</i>	€ 2.367.800,00	€ 2.378.100,00	€ 2.370.100,00
<i>TITOLO II spese in c/capitale</i>	€ 1.112.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
<i>TITOLO III spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO IV rimborso di prestiti</i>	€ 182.900,00	€ 179.100,00	€ 162.600,00
<i>TITOLO V chiusura anticipazione di tesoreria</i>	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
<i>TITOLO VI partite di giro</i>	€ 626.000,00	€ 626.000,00	€ 626.000,00
TOTALE	€ 6.288.700,00	€ 5.333.200,00	€ 5.258.700,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2023-2025** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono confermati per l'anno **2023** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Di seguito viene presentata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al **31/12/2022**:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	263.839,69
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	116.900,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	3.118.714,74
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	3.030.857,58
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	468.596,85
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	155.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	400.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	223.596,85

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	14.186,49
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	4.880,50
	B) Totale parte accantonata	19.066,99
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	33.536,36
	Vincoli derivanti da trasferimenti	26.125,72
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	59.662,08
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	144.867,78
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio **2023/2025** con la relativa previsione di entrata:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2023 €.</i>	<i>Anno 2024 €.</i>	<i>Anno 2025 €.</i>
Manutenzione straordinaria edifici comunali Cap. 3022	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Incarichi professionali esterni Cap. 3060	Proventi delle concessioni edilizie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi Cap. 3406	Proventi delle concessioni edilizie	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Messa in sicurezza viabilità Cap. 3473/2	Proventi delle concessioni edilizie e contributo statale investimenti legge bilancio 2022	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Interventi vari sul territorio Cap. 3058/99	Proventi delle concessioni edilizie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi di protezione civile Cap. 8730	Proventi delle concessioni edilizie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Realizzazione tombe di famiglia e loculi Cap. 3400	Proventi da concessioni cimiteriali	150.000,00	-	-
Interventi di efficientamento Cap. 3474/1	Contributo statale Legge bilancio 2020	50.000,00	-	-
Interventi di efficientamento Cap. 3474/1	Contributo statale Legge bilancio 2020	-	50.000,00	-
Manutenzione straordinaria condominio comunale – (sistemazione area esterna e autorimesse) Cap. 4013/1	Mutuo Cassa DD.PP	170.000,00	-	-
Sistemazione campo tennis Cap. 3407	Mutuo ICS	50.000,00	-	-
Acquisizione area Pascolo Cap. 8031	Diritti Superficie / Usi Civici	25.000,00	-	-
Riqualificazione area Lagna Cap. 8030	Diritti Superficie / Usi Civici	45.000,00	-	-

Sistemazione idrogeologica – messa in sicurezza territorio Cap- 3250	Legge Regionale 145/2018	500.000,00	-	-
Acquisto cestini in plastica riciclata	Contributo Consorzio Medio Novarese e fondi comunali	17.000,00		
Totale		1.112.000,00	150.000,00	100.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In particolare come da disposizioni di legge sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- **2023 (100%) €. 13.650,00**
- **2024 (100%) €. 13.650,00**
- **2025 (100%) €. 13.650,00**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, ertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario **2022**, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 17 del 22/02/2022**.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI
ALTRI SOGGETTI*

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali	Gestione servizi sociali	7,20
Consorzio Medio Novarese	Gestione dei rifiuti	2,30
Consorzio Colonie Climatiche	Gestione soggiorni stagionali	0,67

SOCIETA' DI CAPITALI - ALTRI ENTI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara Vco Spa	Gestione servizio idrico integrato	0,6472
Acque Cusio Srl	Gestione depurazione	14
Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L	Attività promozione turismo	0,08
Istituto Storico della Resistenza Novara e VCO	Attività socio - culturali	0,35

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

ENTI PUBBLICI VIGILATI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Azienda Speciale Farmaceutica	Farmacia Comunale	100
Istituzione Museo del Rubinetto	Servizio culturali	100